



Newsletter n. 35 del 18 Dicembre 2013

1. Iscrizione della PEC da parte di imprese individuali in fase di cancellazione dal Registro delle imprese

L'obbligo imposto dal comma 2 dell'art. 5 della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, **non trova applicazione nel caso di imprese individuali che chiedono la cancellazione dal Registro delle imprese.**

E' questo il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico nella **circolare n. 3664/C del 2 dicembre 2013**, emanata in risposta al quesito se l'obbligo di iscrizione dell'indirizzo PEC al Registro delle imprese da parte delle imprese individuali trovi o meno completa applicazione anche nel caso di **imprese individuali in fase di cancellazione dal Registro delle imprese.**

Da una attenta lettura del disposto di cui alla citata norma si ricava che, da una parte si esclude dall'obbligo "**le imprese in stato di procedura concorsuale**", e che dall'altra si richiede che le imprese **siano "attive"**.

Ricollegando poi tale disciplina al disposto di cui all'art. 2196 del Codice civile si ricava inoltre che, al momento della richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, l'impresa individuale ha già cessato l'attività e che pertanto **non possiede più il requisito di "impresa attiva"**, presupposto per l'applicazione della disciplina di cui al citato comma 2 dell'art. 5 della L. n. 221/2012.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – Posta Elettronica Certificata (PEC) – Comunicazione al Registro imprese.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=497>

2. DIRITTO ANNUALE – Determinate le misure per l'anno 2014 – Previsti gli stessi importi del 2013

Per l'anno 2014 restano valide le misure del diritto annuale definite, a decorrere dal 2011, nel decreto interministeriale 21 aprile 2011, sia nelle misure fisse, nelle fasce e aliquote di fatturato, che nelle misure transitorie definite quasi due anni fa per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto.

Con **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. n. 0201237** il Ministero dello Sviluppo Economico ha così determinato le misure del diritto annuale che le imprese

iscritte o annotate nel Registro delle imprese e nel REA devono versare a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Con la Nota in questione sono state indicate **le misure del diritto annuale che le imprese sono tenute a versare dal 1° gennaio 2014** - che **sono le stesse del 2013** - e confermata l'applicazione per l'anno 2014 anche dell'articolo 7 del citato decreto del 21 aprile 2011 relativo al **fondo perequativo**, salve le eventuali ulteriori determinazioni che potrebbero rendersi necessarie nel caso siano approvate in sede di legge di stabilità misure che incidano direttamente o indirettamente sull'utilizzo di tale fondo.

Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo della Nota ministeriale e della tabella degli importi del diritto annuale per l'anno 2014 si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, tasse e diritti** – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47>

3. REGISTRO DELLE IMPRESE – Gestione degli adempimenti di fine anno – Istanze di cancellazione e diritto annuale

Per quanto riguarda le società in genere non viene indicato dalla normativa un termine entro cui richiedere la cancellazione. Ma, ai fini del pagamento del diritto annuale, è necessario tener presente quanto segue.

Non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2014:

- a) **nel caso di società di persone**, se la cancellazione viene richiesta entro il 30 gennaio 2014 e viene indicato che il piano di riparto è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2013, oppure
- b) **nel caso di società di capitali e società cooperative**, se la richiesta di cancellazione viene presentata entro il 30 gennaio 2014 e il bilancio finale di liquidazione è stato chiuso entro il 31 dicembre 2013.

Per quanto riguarda **le imprese che sono in fase di cancellazione**, si ricorda, inoltre, che **non dovranno pagare il diritto annuale 2014:**

- a) le **imprese individuali** che cessano l'attività con data non successiva al 31 dicembre 2013 e presentino domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2014;
- b) **società in liquidazione** che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2013 e presentano la domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2014;
- c) le **società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione** con data atto non successiva al 31 dicembre 2013 e che presentino domanda di cancellazione entro il 30 gennaio 2014.

Per quanto riguarda infine l'esigenza di alcune imprese che determinati atti abbiano **efficacia con decorrenza da una certa data**, è consigliabile prendere contatto con la Camera di Commercio di competenza per concordare modalità e termini di presentazione.

4. OPERATORI CON L'ESTERO - Obbligo di convalida annuale del Numero Meccanografico entro il 31 dicembre 2013

Le imprese operanti con l'estero in possesso del numero meccanografico devono provvedere, **entro il 31 dicembre 2013**, alla **convalida del numero meccanografico** a suo tempo assegnato.

La convalida annuale può essere effettuata in due modalità:

a) con un **modulo cartaceo**, reperibile presso la Camera di Commercio di competenza (lo stesso potrà essere inviato anche per posta, o tramite fax o e-mail, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti e una copia del documento di riconoscimento del firmatario);

b) in **modalità telematica**, compilando on-line un apposito modello firmato digitalmente attraverso il servizio Telemaco, collegandosi al sito www.registroimprese.it.

Per tale convalida è dovuto un diritto di segreteria di **euro 3,00** da pagarsi nelle modalità stabilite dalla Camera di Commercio di competenza.

Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2014 la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero **verrà considerata sospesa** e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.

Le imprese che non operano più con l'estero e che non intendono mantenere la propria posizione in ITALIANCOM tramite convalida annuale, sono invitate a chiedere la **cancellazione del Numero Meccanografico**.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare una guida alla convalida telematica si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1– Commercio con l'estero**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=25>

5. LE NUOVE S.R.L. – Un nuovo studio del Consiglio Nazionale del Notariato

L'introduzione nel nostro ordinamento di modelli di società a responsabilità limitata il cui capitale potesse esser inferiore al minimo di 10.000 euro stabilito dal n. 4) del comma 2 dell'art. 2463, C.C., è avvenuta gradualmente, con provvedimenti legislativi tutti caratterizzati dall'urgenza e, giocoforza, da notevoli problemi di coordinamento.

Ancorché tali provvedimenti si siano succeduti in un arco temporale limitato, si è creata una stratificazione di norme che, in alcuni casi, non è stata accompagnata da interventi di coordinamento delle disposizioni normative interessate dalla riforma della disciplina della costituzione e del capitale delle S.r.l.

A scriverlo è *Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo*, autori dello **studio n. 892-2013/I** (approvato dall'Area Scientifica – Studi d'Impresa il 14 novembre 2013 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 12 dicembre 2013), nel quale vengono innanzitutto ripercorse le tappe degli interventi del legislatore in ordine cronologico e successivamente affrontati i seguenti temi:

1. Le S.r.l. con capitale inferiore a diecimila euro;
2. Aumenti e riduzioni nelle nuove S.r.l.;
3. La costituzione semplificata delle S.r.l.;
4. Questioni di diritto transitorio;
5. La trasformazione da e in nuove S.r.l.

Per scaricare il testo dello studio del CNN clicca sul link riportato sotto.

LINK:

6. MEDIAZIONE CIVILE - Direttiva del Ministero della Giustizia sulle priorità operative – La mediazione come strumento strategico

"Un rigoroso controllo nell'esercizio del potere di vigilanza attribuito dalla legge", anche attraverso l'eventuale ricorso alle competenze dell'Ispettorato Generale, e la garanzia del "contenimento dei costi per i cittadini", affinché l'attuale difficile momento economico non "comprometta l'accesso alla tutela giuridica dei diritti".

Sono queste le priorità operative contenute nella **direttiva del 5 novembre 2013** firmata dal ministro della Giustizia in materia di mediazione e conciliazione.

Con il documento, il Ministro della Giustizia, nel sottolineare la rinnovata rilevanza attribuita dal Legislatore all'istituto come **fondamentale strumento di deflazione del contenzioso civile**, sensibilizza la struttura ministeriale sugli obiettivi a cui dovrà uniformarsi l'azione di vigilanza.

In particolare, il ministro chiede che sia garantito "*che il procedimento di mediazione si svolga in maniera tale da assicurare ai cittadini che debbano o intendano avvalersene un elevato livello di preparazione professionale dei mediatori*".

Inoltre la struttura ministeriale dovrà sorvegliare sulla costituzione di illeciti rapporti di interesse tra organismi di mediazione e mediatori in danno delle parti del procedimento.

Allo stesso modo, sarà cura del ministero garantire il **contenimento dei costi** per le spese del procedimento di mediazione, in modo da evitare che possa essere negato ai cittadini l'accesso alla tutela giuridica dei diritti.

Per scaricare il testo della direttiva clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://www.giustizia.it/giustizia/protected/971349/0/def/ref/NOL971348/>

7. MEDIAZIONE CIVILE – Circolare del Ministero della Giustizia sulle novità introdotte dalla L. n. 98/2013

Subito dopo la direttiva il Ministero della Giustizia è intervenuto per tentare di fornire un'interpretazione quanto più omogenea delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale da parte degli organismi di mediazione per far decollare la mediazione nonché per fornire agli organismi su quali aspetti procedurali cadrà l'attenzione degli ispettori in sede di verifica.

Con la **circolare 27 novembre 2013, Prot.168322**, il Ministero della Giustizia fornisce chiarimenti in merito alla prima attuazione delle norme introdotte con l'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha introdotto alcune modifiche al testo del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Tenuto conto delle novità introdotte, dei quesiti pervenuti e dei principali profili di incertezza applicativa che sono stati posti all'attenzione degli uffici ministeriali, il ministro della giustizia ha ritenuto necessario fornire le linee interpretative e direttive in tema di:

- obbligatorietà della mediazione, anche nella nuova forma di mediazione disposta dal giudice;

- riflessi in materia di spese;
- competenza territoriale;
- ruolo degli avvocati;
- principi deontologici per gli organismi di mediazione.

La circolare segue la **direttiva del ministro della giustizia del 5 novembre 2013** sulla rigorosa vigilanza da parte del ministero sugli organismi di mediazione.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previousPage=mg_16_1&contentId=SDC971358

8. MEDIAZIONE CIVILE – Avvocati-Mediatori – Esclusa una riserva di formazione per il Consiglio Nazionale Forense

Ad integrazione della circolare del 27 novembre 2013, il Ministero della Giustizia, in data **9 dicembre 2013**, ha diramato una nuova circolare con la quale ha specificato che il richiamo all'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247, contenuto nel paragrafo "*Avvocati e Mediazione*", deve intendersi effettuato all'intera disposizione, e, quindi, anche alle competenze ivi attribuite alle "**associazioni forensi e ai terzi**" in materia di formazione professionale forense.

Si ricorda che la Circolare del 27 novembre 2013 aveva affrontato anche il tema della **formazione degli avvocati mediatori di diritto**. Il "decreto del fare" aveva, infatti, consentito agli avvocati di essere mediatori di diritto avvertendo, però, che essi *«devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense»*.

Successivamente, il Ministero, nella citata circolare, aveva affermato *«che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell'ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al consiglio nazionale forense e agli ordini circondariali dall'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247»*.

Da qui il doveroso chiarimento arrivato con la nuova circolare.

In questo modo, pur mantenendo ferma l'attribuzione della competenza al CNF delle modalità e delle condizioni per l'assolvimento degli obblighi formativi in materia di mediazione, la Circolare fa salva la concorrenza ricordando che **anche i terzi - ivi compresi quindi gli enti di formazione - potranno fare formazione in materia**.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previousPage=mg_16_1&contentId=SDC974986

9. SISTRI – On-line una scheda con i chiarimenti “pratici”

Dopo la pubblicazione del prospetto dal titolo "**Quadro Sinottico – Aspetti Normativi**", contenente il parere della Direzione sulle tematiche di carattere normativo presentate dalle Associazioni di Categoria, il Ministero

dell'Ambiente, in data 3 dicembre 2013, ha pubblicato una seconda scheda dal titolo "**Quadro Sinottico – Aspetti Tecnici**", che contiene i nuovi pareri del Ministero, del Concessionario e dell'Agenzia per l'Italia digitale, in risposta a 13 richieste presentate dalle associazioni di settore.

Le questioni affrontate nel documento spaziano dalle procedure da seguire nei casi di **respingimento dei carichi dagli impianti di destinazione**, alle **procedure di riallineamento** che non bloccano il SISTRI e riguardano anche i delegati.

Per i trasportatori, le indicazioni principali riguardano i casi di deviazioni del trasporto dal tragitto prefissato e le movimentazioni intermodali.

Per la duplicazione della scheda movimentazione per i conferimenti periodici e l'unificazione dei registri degli impianti di gestione, entrambe sollecitate da Confindustria, sono necessari ulteriori approfondimenti.

Altre richieste di chiarimenti sono state presentate da Fise, Fise Assoelettrica, Assoelettrica e dalle officine autorizzate all'installazione delle black box.

Si ricorda che il 29 novembre 2013, sempre sul portale SISTRI è stata pubblicata la nuova "**Scheda segnalazioni**", che gli utenti e le associazioni devono utilizzare per comunicare "ogni tipologia di segnalazione".

Per scaricare la scheda relativa al "Quadro sinottico – Aspetti tecnici" clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/QUADRO_SINOTTICO_TECNICO.pdf

10. COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI – Dal 10 dicembre 2013 è reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la **reclusione da due a cinque anni**.

Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

La sanzione è aumentata se i fatti sono commessi in territori dichiarati in stato di emergenza nel settore dei rifiuti, ed incrementata di un terzo se il reato è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

È prevista, inoltre, la confisca del mezzo di trasporto usato per commettere il reato, nonché dell'area sulla quale è stato commesso, salvo il caso in cui siano di proprietà di un soggetto estraneo al reato stesso.

Le stesse pene si applicano anche a chi abbandona rifiuti con lo scopo successivo di bruciarli.

E' questo quanto stabilito dal nuovo articolo 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "*Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*".

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013 e in vigore dallo stesso giorno, introduce il **delitto di combustione illecita di rifiuti**, che va ad affiancarsi alle già esistenti contravvenzioni di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (artt. 255 e 256, D.Lgs. n. 152/2006) Se si bruciano **rifiuti vegetali provenienti da aree verdi**, come giardini, parchi e aree cimiteriali (articolo 184, comma 2, lettera e), D. Lgs. n. 152/2006) si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 255, del medesimo decreto, per l'abbandono di rifiuti.

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28az6z0>

11. CERTIFICATORI ENERGETICI – Al via le autorizzazioni ai corsi di formazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale la procedura che spiega come gli enti interessati possono avere l'autorizzazione a tenere i **corsi di formazione per i certificatori energetici degli edifici**, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.

Tale decreto prevede che i corsi di formazione possono essere svolti a livello nazionale da: Università, Organismi ed enti di ricerca, Consigli, ordini e collegi professionali, **previa autorizzazione** del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa coi Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La procedura approvata dal Ministero definisce le modalità di presentazione della domanda, le informazioni da fornire sui corsi di formazione, le modalità di valutazione ministeriale e la comunicazione degli esiti.

I corsi autorizzati sono pubblicati sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Resta ferma la **competenza delle Regioni e Province autonome** per quanto riguarda **l'organizzazione dei corsi a livello regionale** ed il rilascio della relativa autorizzazione ai soggetti formatori riconosciuti sulla base delle proprie procedure.

Per accedere al sito del Ministero clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28af6j3>

12. IMPOSTA DI CONSUMO sui prodotti succedanei del tabacco – Direttive dal Ministero dell'Economia e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2013, il **decreto 16 novembre 2013**, recante la disciplina del regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.

Il decreto è finalizzato a regolare la distribuzione dei "**prodotti succedanei dei prodotti da fumo**" ed il relativo regime fiscale.

Al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto seguito la **circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 20 novembre 2013, Prot. n. DAC/CTL/ 8443 /2013**, con la quale vengono illustrati i contenuti del decreto.

Il soggetto che intende istituire un **deposito di prodotti succedanei del tabacco** presenta, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Centrale Gestione accise e monopolio tabacchi, una apposita domanda allegando la planimetria dell'impianto da adibire a deposito.

L'Agenzia, dopo aver effettuato la verifica tecnica dei locali del deposito, adotterà il provvedimento di **autorizzazione** alla istituzione del deposito ovvero il motivato provvedimento di diniego.

L'autorizzazione all'esercizio del deposito e' subordinata alla prestazione della **cauzione**. Il provvedimento di autorizzazione verrà adottato entro trenta giorni dalla data di consegna della cauzione all'Agenzia.

Nella circolare dell'Agenzia si precisa che **l'autorizzazione in parola non deve essere richiesta dai punti di vendita al dettaglio**, i quali ricevono i prodotti ad imposta assolta. Infatti, il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di consumo è il soggetto titolare dell'impianto, o il suo rappresentante fiscale, in cui sono fabbricati o detenuti per la successiva distribuzione i prodotti assoggettati ad imposta.

Successivamente al 1° gennaio 2014, la immissione in consumo, cioè la fornitura dei prodotti succedanei del tabacco ai punti di vendita, non sarà consentita in mancanza dell'autorizzazione alla gestione del deposito.

I punti di vendita, pertanto, sono obbligati a rifornirsi esclusivamente dai soggetti autorizzati, i quali sono tenuti ad indicare sulle bollette di vendita il codice di imposta dell'impianto e il codice prodotto assegnati dall'Agenzia.

I provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati sul sito internet www.aams.gov.it.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto ministeriale e della circolare dell'Agenzia si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Generi di monopolio ... Produzione e vendita di sigarette elettroniche.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=127>

13. REGISTRO DEI REVISORI LEGALI – Fissata la misura del contributo annuale a carico degli iscritti per l'anno 2014

L'entità del **contributo annuale** a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella separata Sezione dei revisori inattivi, per l'anno di competenza 2014 è determinato nella misura di **euro 26,00**.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, con il **decreto 20 settembre 2013**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013.

L'importo del contributo annuale dovrà essere versato in unica soluzione con le modalità fissate dall'art. 2 del decreto del 24 settembre 2012.

Vengono, così, confermate, anche per l'anno 2014, sia l'entità del contributo annuale dovuto nella stessa misura stabilita per il 2013, che le modalità di versamento e la riassegnazione delle somme, che vanno, in via esclusiva, allo stato di previsione Ministero dell'Economia e delle Finanze a copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 39 del 2010.

Ricordiamo che il contributo deve essere corrisposto mediante **bollettino postale premarcato**, su **conto corrente intestato alla CONSIP**, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.

Il versamento deve essere effettuato **entro il 31 gennaio**.

Al fine di agevolare l'utenza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite di CONSIP, provvede ad inviare agli iscritti gli bollettini premarcati per l'accredito diretto sul conto corrente postale e sulla singola posizione di ciascun revisore, grazie alla code-line che individua l'anno di competenza del versamento e il numero di iscrizione del revisore.

Solo in caso di **mancata ricezione del bollettino premarcato**, gli interessati potranno effettuare il versamento di **26,85 euro** (comprensivo delle spese

postali) utilizzando un **bollettino postale in bianco**. In tal caso, l'importo dovrà essere versato sul C/C postale n. 1009776848 intestato a CONSIP S.p.A. e nella causale dovrà essere riportata l'annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al Registro o il codice fiscale del revisore.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28az4pq>

14. SETTORI VITIVINICOLO E OLEICOLO - Pubblicati gli elenchi dei laboratori autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali

Sono stati pubblicati, sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali due nuovi elenchi, suddivisi per Regioni, riguardanti, rispettivamente:

- i laboratori italiani autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel **settore vitivinicolo**, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove di analisi autorizzate;
- i laboratori italiani autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel **settore oleicolo**, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove di analisi autorizzate.

Entrambi gli elenchi sono **aggiornati al 16 dicembre 2013**.

Per scaricare i due elenchi clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202>

15. PERSONALE MARITTIMO – Istituiti nuovi corsi di formazione e di addestramento

Con due distinti **decreti del 3 dicembre 2013**, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 11 dicembre 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito **due corsi che riguardano il personale marittimo**: uno di formazione ed addestramento per gli addetti a mansioni di security e uno di indottrinamento alle attività di security per il personale impiegato a bordo di navi soggette all'applicazione del codice internazionale sulla sicurezza delle navi e delle strutture portuali (Codice ISPS), che non è addetto a mansioni di security.

I corsi sono organizzati da centri di formazione istituzionale, da istruttori certificati e da centri privati riconosciuti idonei ai sensi del programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali atti illeciti intenzionali, approvato con decreto ministeriale Prot. n. 83/T del 20 giugno 2007, ed in particolare la scheda n. 6, come modificata con il successivo decreto ministeriale 19 agosto 2009, n. 697.

Per scaricare il testo di entrambi i decreti clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28bomrk>

16. DIRITTI D'AUTORE - Consultazione pubblica UE per aggiornare le regole

La Commissione europea ha lanciato una **consultazione pubblica** nell'ambito del processo di **revisione delle regole UE sul copyright**.

Nella sua "Comunicazione sui contenuti nel mercato unico digitale", la Commissione ha individuato due percorsi paralleli di azione:

- il completamento degli sforzi in corso per rivedere e modernizzare il quadro legislativo sul diritto d'autore, come annunciato nella strategia "Un mercato unico per i diritti di proprietà intellettuale";
- la ricerca di soluzioni pratiche attraverso il dialogo con gli stakeholder denominato "Licences for Europe".

Questo dialogo è stato portato a termine e la Commissione ha accolto con favore le soluzioni proposte dai diversi soggetti interessati alla materia, che saranno prese in considerazione nel contesto della revisione del quadro legislativo.

La consultazione pubblica invita tutte le parti interessate a inviare opinioni su una serie di settori individuati nella Comunicazione e in particolare su:

- territorialità nel mercato unico,
- armonizzazione,
- limiti ed eccezioni al diritto d'autore nell'era digitale,
- frammentazione del mercato del diritto d'autore UE.

L'iniziativa promossa da Michel Barnier, commissario al Mercato interno, ha l'obiettivo di rendere il diritto d'autore *«uno strumento moderno e che favorisca la creazione e l'innovazione e permetta d'accedere a contenuti di qualità, che incoraggi gli investimenti e rafforzi la diversità culturale»*.

Il termine per l'invio dei commenti e delle osservazioni degli stakeholder è fissato per il **5 febbraio 2014**.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm

17. DIRITTI D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA – Nuove regole dall'AGCOM – Lotta ai pirati del copyright in nome di una cultura della legalità

Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ha adottato, nella riunione del 12 dicembre 2013, il regolamento per la **tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica**.

In particolare, il regolamento mira a promuovere lo sviluppo dell'offerta legale di opere digitali e l'educazione alla corretta fruizione delle stesse e reca le procedure volte all'accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.

Il testo tiene conto delle osservazioni emerse nel corso di un'ampia consultazione dei soggetti interessati e nell'ambito di una proficua interlocuzione con la Commissione europea.

L'AGCOM ha ritenuto proprio dovere contribuire all'azione di **contrasto svolta dai pubblici poteri nei confronti della pirateria digitale**. Il provvedimento assegna, pertanto, carattere prioritario alla **lotta contro le violazioni massive e non riguarda gli utenti finali**, per cui non incide in alcun modo sulla libertà della rete.

L'intervento dell'AGCOM si fonda inoltre sulla convinzione che la lotta alla pirateria non possa limitarsi all'opera di contrasto, ma debba essere accompagnata da una serie di azioni positive volte a **creare una cultura della legalità** nella fruizione dei contenuti. In questo senso potrà operare l'apposito Comitato tecnico, formato da rappresentanti di tutti gli *stakeholder* e delle istituzioni interessate, che avrà il compito di favorire forme di autoregolamentazione finalizzate all'educazione degli utenti e alla promozione dell'offerta legale.

Il regolamento **entrerà in vigore il 31 marzo 2014**.

Per scaricare il testo della deliberazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=12173>

18. EXPO 2015 - Dettate le nuove linee-guida per i controlli antimafia

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza grandi opere ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2013, la **Deliberazione 20 novembre 2013** contenente la seconda edizione delle **Linee-Guida per i controlli antimafia**, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015.

Le prime linee-guida del Comitato, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, hanno definito le modalità di controllo sugli appalti connessi alla realizzazione dell'EXPO, accentrando nel Prefetto di Milano, anche in considerazione della sua funzione di organo di coordinamento delle attività di prevenzione antimafia sull'EXPO e di presidente della sezione specializzata del Comitato attivata presso la locale Prefettura, la competenza al rilascio delle informazioni di tutte le ditte interessate ai lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal loro importo o valore economico.

Il processo di accelerazione impresso alle procedure connesse all'evento, è stato avviato con l'adozione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n.71, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013.

In tale ambito si colloca, altresì, la recente **Direttiva del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2013** che individua nella D.I.A., in coerenza con la sua missione istituzionale, l'organismo sul quale verranno a gravitare le attività info-investigative di preventivo controllo, anche a supporto dei riscontri e delle verifiche propedeutiche al rilascio della documentazione antimafia o all'iscrizione degli operatori nelle cosiddette *white-list*.

Le presenti linee-guida intendono porsi nella stessa scia, in quanto dirette, in coerenza con i contenuti della citata direttiva ministeriale, ad indicare soluzioni di velocizzazione delle procedure di controllo e verifica antimafia.

Le presenti Linee Guida **si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale** ad eccezione dei procedimenti che risultino già in corso sulla base delle Linee Guida pubblicate in data 19 aprile 2011, i quali verranno conclusi secondo la previgente disciplina.

Per scaricare il testo della deliberazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28azqp0>

19. "DOVE E COME MI CURO " – On-line il portale del Ministero della Salute

Si chiama www.Doveecomemicuro.it e contiene i **dati di 1.233 strutture sanitarie** (ospedali e case di cura accreditate) italiane suddivise per specialità in base a **50 indicatori** selezionati, tra gli altri, dal Ministero della Salute e l'Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Nazionali (AGENAS).

Dal 25 ottobre 2013 – in virtù della direttiva europea 2011/24/UE del Parlamento e del Consiglio europeo del 9 marzo 2011 - ogni cittadino dell'Unione Europea può decidere liberamente di ricevere assistenza sanitaria in ciascuno dei 28 Paesi membri.

È chiaro che, per scegliere il luogo dove curarsi, un cittadino dovrebbe avere accesso ad informazioni chiare, rigorose e tempestive sulla qualità dei servizi offerti, sia ospedalieri (quelli che giustificano il sacrificio di spostarsi da casa propria per avere cure adeguate), sia ambulatoriali e domiciliari.

Proprio per questo motivo la direttiva UE raccomandava ai Paesi membri di attivare strumenti, soprattutto su internet, per informare i propri cittadini: in Inghilterra, ad esempio, questi dati sono disponibili da anni e, addirittura, dallo scorso luglio, sono disponibili on-line i dati relativi ai singoli professionisti.

In Italia mancava finora un database informativo destinato ad orientare le scelte dei cittadini in ambito sanitario.

Questo sito "**Dove e come mi curo**" nasce proprio per riempire questo vuoto e aiutare gli italiani a trovare le migliori strutture sanitarie cui rivolgersi per una certa patologia, ma anche per rendere tali strutture attrattive per gli stranieri.

Esso è il frutto di oltre due anni di difficile lavoro di un gruppo di ricercatori, supervisionati da un Comitato Scientifico di assoluto valore internazionale, che ha raccolto, elaborato e spiegato in modo semplice i complessi - spesso incomprensibili ai non addetti ai lavori - dati ed indicatori sanitari per permettere di scegliere dove e come curarsi in modo adeguato.

Per accedere al portale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.doveecomemicuro.it/>

20. Qualità e sviluppo delle connessioni Internet – Persiste il divario tra l'Italia e gli altri Paesi europei

Solo il **53% degli italiani** utilizza internet con una certa regolarità, a fronte di una media del **70% degli europei**.

Il 37% degli italiani non ha mai navigato su internet.

Rispetto ai vari servizi offerti dalla rete, risulta anche che l'e-Government è solo impiegato dal **19% degli italiani** contro il **44% degli europei**.

La popolazione che utilizza la rete per inviare moduli compilati alla P.A. è pari all'8% contro il 22% della media europea, molto vicina al target dell'Agenda digitale che è al 25%.

Dati molti bassi anche per quanto riguarda il **commercio online**: solo il **17% degli italiani** utilizza l'e-commerce contro il **45% degli europei**.

Un settore da rilanciare in quanto solo il 4% delle aziende italiane vendono online contro una media europea del 13% tanto che l'Agenda indica un obiettivo del 33% al 2015.

L'offerta a **banda larga** ricopre il 70% della popolazione che potenzialmente potrebbe accedere ai servizi di connettività sino a 20 Mbit. Tuttavia **soltanto il 12% ha scelto di usare il servizio.**

Sono gli ultimi dati sull'utilizzo della rete in Italia, pubblicati nel secondo **Rapporto 2013 "Italia Connessa"** che Telecom Italia ha presentato il 12 dicembre scorso a Roma e che, ancora una volta, fotografa un Paese che stenta a fare il salto digitale.

Lo staff Tuttocamere.it



Augura a tutti
BUONE FESTE
e un 2014
pieno di salute e di soddisfazioni

